

sia un dovere abbandonarlo. Anche in altri casi, velando un iniquo proposito, il ministro del culto non farà, nell'apparenza esteriore, che dare semplicemente un consiglio. E, secondo il linguaggio ed i principii della scienza penale, il nudo *consiglio* costituisce un fatto essenzialmente diverso dalla *provocazione*, come altresì dall'altro specifico modo di complicità, che dicesi *istigazione*, contemplato nell'articolo 103, n° 1, del Codice penale.

L'istigatore non si limita ad esprimere la propria opinione, come colui che consiglia; ma opera attivamente ed efficacemente, e con rigoroso sforzo morale riesce a pigiare e trascinare altri a delinquere.

Ora io penso che rispetto alle persone le quali si trovano in quella particolare condizione e capacità di influenza di cui ho favellato, non sia allontanarsi dai principii regolatori del diritto penale l'incriminare come un reato *sui generis* anche il *consiglio* a disertare, quando è manifesto che il *consiglio* è tanto più pernicioso, quanto più abbia apparenza disinteressata; è la forma esteriore, consueta, ordinaria con cui si abusa del ministero e della autorità, e si esercita realmente una esiziale influenza provocatrice.

Quindi, modificando la proposta della Commissione, bramerei che nei soli ultimi alinea riguardanti i ministri dei culti ed i funzionari civili o militari si aggiungesse la parola *consiglio*; e pregherei poi la Commissione medesima, qualora fosse accolto questo mio desiderio, di determinare in qual luogo dell'articolo quella parola possa più convenientemente essere aggiunta ed introdotta.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta la proposta del deputato Mancini?

**PISANELLI, relatore.** Signeri, la Commissione crede che il suo concetto sia espresso egualmente o che si dica *consiglio* o che si dica *istigazione*, perchè tanto coll'*istigare* come col *consigliare* si può diventar complice. Certamente i ministri del culto possono rendersi complici piuttosto sotto la forma di consiglieri che d'istigatori; ma il concetto della Commissione è egualmente stabilito, e lo è più *dalla scienza* che dalle diverse parole che si potessero usare nella legge.

Dirò ancora che, se noi vogliamo mettere nella legge tutti i modi, tutte le forme con cui si può concorrere ad un reato e rendersi complice, non basteranno nè la parola *consiglio*, nè quella d'*istigazione*, perchè si dovrebbe aggiungere il *dare istruzioni*, il *somministrare mezzi*, e tutte quelle speciali forme che noi intendiamo qui comprese nella legge.

**PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE  
E DI DOCUMENTI.**

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per lo stanziamento nel bilancio dell'interno pel corrente anno della somma di lire 2,430,000 per l'emigrazione politica.

Nello stesso tempo avverto la Camera che depongo sul banco della Presidenza la lettera del prefetto di Cagliari e il dispaccio che ho avuto da Brescia relativamente all'argomento dell'interpellanza del signor De Boni.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Il signor ministro ha inoltre presentato le lettere delle quali fu fatto cenno al principio della presente tornata.

Il ministro della marina ha facoltà di parlare per presentare un progetto di legge.

**DI PERSANO, ministro per la marina.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'ampliamento del bagno di San Bartolomeo presso Cagliari, che è compreso nelle spese straordinarie del bilancio in corso del 1862.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro per la marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

**VANOTTI** presta giuramento.

**SI RIPREGIA LA DISCUSSIONE SULLE DISERZIONI  
MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini insiste nel suo emendamento?

**MANCINI.** Sembrandomi essersi associate alla mia proposta varie parti della Camera, potrà esser posta ai voti.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Mancini sarebbe questo: nel primo alinea si direbbe: « i pubblici funzionari civili che militari che avranno provocato, istigato, o consigliato alla diserzione, saranno puniti colle pene sopra stabilite aumentate di un grado, ecc. » e successivamente direbbe: « qualora la provocazione, od istigazione, od il consiglio provenga dai ministri del culto, ecc. »

Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

La Commissione e il commissario regio accettano?

**TROMBETTA, commissario regio.** Il Governo non potrebbe accettarlo. Ne darò i motivi in brevissime parole.

Se in un istesso articolo abbiamo le parole *istigazione* e *consiglio* vedremo continuamente i giudici a dubitare nell'applicazione della legge.

D'altronde, se ne persuada la Camera, nei termini in cui è concepito l'articolo in discussione è impossibile che venga colpito di pene il consiglio quando questo consiglio non provochi.

I funzionari civili che militari, i ministri del culto come provocano? Chi lo ignora? provocano coi consigli. In un consiglio di un ecclesiastico non havvi forse una provocazione ad un semmo grado? Adunque non essendovi pericolo che si colpisca un semplice consiglio pas-